

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 178 DEL 27/08/2025

OGGETTO:

Concessione di patrocinio e sostegno a favore dell'iniziativa "Tocatì – Festival Internazionale dei Giochi in Strada - Programma Condiviso per la Salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali" (19 – 21 settembre 2025).

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25.10.2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025 - 2027";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2025 (allegato G);

VISTA la Delibera n. 7 del 27.02.2025 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2024 e Programma delle attività per l'anno 2025. Relazioni dei singoli Responsabili dei Servizi: Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Responsabile dell'Area Risorse Umane – approvazione"

VISTO quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera l) e p) della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTA l'istanza, assunta a protocollo aziendale n. 0001853/2025 del 02/07/2025, con la quale l'Associazione Giochi Antichi APS, con sede legale in via Castello San Felice, 9 – 37128 Verona , C.F. 93151950230 P. IVA 03318320235, per mezzo del proprio presidente rappresentante legale Giorgio Paolo Avigo, ha inviato una richiesta di patrocinio a favore della XXIII edizione del Tocatì - Festival Internazionale dei Giochi in Strada – Programma Condiviso per la Salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali che si terrà a Verona dal 19 al 21 settembre 2025;

CONSIDERATO che nella proposta inviata l'Associazione Giochi Antichi APS offre:

- di valorizzare durante il Festival Tocatì il Palazzo Principe Eugenio e Corte Maddalene;
- una collaborazione tra l'area comunicazione AGA e l'agenzia che si occupa della comunicazione dell'ESU Verona;
- la disponibilità di riservare gratuitamente un gommone per l'attività di "laboratorio del fiume" proposta da Canoa Club un massimo di n° 10 posti tra studenti e dipendenti ESU;

VISTO che, unitamente alla richiesta di patrocinio, la medesima Associazione fa richiesta:

- di poter usufruire della Piazzetta Corte Maddalene nelle giornate del 19,20 e 21 settembre 2025 di pomeriggio per organizzare un momento d'incontro con il gruppo Maori;
- di poter usufruire di almeno una stanza adibita a camerino per il gruppo Maori nei giorni del Festival;
- di poter usufruire in caso di pioggia della Sala studio grande o della Sala Botte (con capienza di max 50 posti a sedere) per lo spettacolo teatrale;
- di poter accedere ai servizi energetici e al loro utilizzo per le giornate del festival;
- un contributo di 6000€ per la XXIII edizione del Festival Tocatì 2025.

Considerato anche che AGA si impegna, inoltre, a:

- liberare, esonerare sollevare ESU da qualsiasi responsabilità civile derivante da eventuali danni a cose, persone o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a beni immobili, mobili e a qualsivoglia terzo, nonché da ogni ulteriore responsabilità, derivante o riconducibile all'organizzazione degli eventi di cui al presente atto, ivi compresi la stipula di contratti di sponsorizzazione;
- depositare al protocollo dell'ESU inderogabilmente prima della data dell'evento copia di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni materiali, di lesioni personali ai propri soci, a chiunque operi nell'organizzazione dell'evento e dai partecipanti al medesimo, nonché di eventuali danni alle strutture e a qualsiasi bene in uso;
- garantire il possesso e liberare ESU da ogni responsabilità relativamente ad eventuali permessi od autorizzazioni necessarie alla organizzazione dell'iniziativa in argomento nonché al rispetto della normativa in materia di sicurezza, in materia di somministrazione di alimenti e bevande e nel rispetto della normativa covid e dei protocolli ESU;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, l'accesso alla cultura rientra tra gli strumenti e servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore;

CONSIDERATO che tale iniziativa è inserita all'interno del Registro delle Buone Pratiche UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale nel dicembre 2022, del "Tocatì – Programma Condiviso per la Salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali", di cui l'omonimo festival è l'azione principale;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 1, lettera I) della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, ai sensi della quale l'attuazione del diritto allo studio universitario si realizza anche mediante attività di collaborazione con l'Università nel settore culturale e ricreativo;

RITENUTO, per le motivazioni sopra enunciate, di:

- accogliere la richiesta di contributo e patrocinio quantificando il contributo omnicomprensivo in euro 6.000,00;
- di autorizzare l'accesso alla Piazzetta Corte Maddalene nelle giornate del 19,20 e 21 settembre 2025 di pomeriggio per organizzare un momento d'incontro con il gruppo Maori;
- di autorizzare l'Associazione ad usufruire di una stanza adibita a camerino per il gruppo Maori nei giorni del Festival;
- di autorizzare l'Associazione ad usufruire in caso di pioggia della Sala studio grande o della Sala Botte (con capienza di max 50 posti a sedere) per lo spettacolo teatrale;
- di autorizzare l'Associazione ad accedere ai servizi energetici e al loro utilizzo per le giornate del Festival;

DATO ATTO che risulta, pertanto, necessario procedere alla registrazione della spesa, secondo le disposizioni in materia di armonizzazione contabile, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e la legge 23 dicembre 2014 n. 190, per l'importo complessivo di euro 6.000,00 sul capitolo/art. 1011/0 (Spese per attività ricreative) – macroaggregato 104 (trasferimenti correnti) – titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione 2025/2027 anno 2025;

RICHIAMATO l'art. 44, comma 2, lettera b), della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, ai sensi del quale nel caso di erogazione di contributi la liquidazione deve contenere l'attestazione che si sono realizzate le condizioni stabilite;

RICHIAMATI gli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché la Circolare n.34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come contributi o corrispettivi;

RIBADITO che l'erogazione in argomento si configura giuridicamente e tributariamente come un contributo, non costituendo il controvalore effettivo dell'attività per la quale il contributo è erogato, mancando tra l'altro, i presupposti del vantaggio diretto ed esclusivo e di una clausola di risoluzione e risarcimento;

RICHIAMATO l'ultimo capoverso dei Criteri per l'attribuzione di Contributi per attività culturali, sportive e ricreative degli studenti, approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16 settembre 2009, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall'AVCP ad oggetto "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

RICHIAMATO l'art. 5 comma 1 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165";

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25.10.2024;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 27.02.2025;

VISTA la disponibilità del bilancio 2025 – 2027, esercizio 2025;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
 2. di accogliere la richiesta di patrocinio, assunta a protocollo aziendale n. 0001853/2025 del 02/07/2025, dall'Associazione Giochi Antichi APS, con sede legale in via Castello San Felice, 9 – 37128 Verona, C.F. 93151950230 P. IVA a favore dell'edizione 2025 del Tocati - Festival Internazionale dei Giochi in Strada – Programma Condiviso per la Salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali che si terrà a Verona dal 19 al 21 settembre 2025;
 3. di autorizzare:
 - l'accesso alla Piazzetta Corte Maddalene nelle giornate del 19-20-21 settembre 2025 di pomeriggio per organizzare un momento d'incontro con il gruppo Maori;
 - l'Associazione ad usufruire di una stanza adibita a camerino per una stanza adibita a camerino per il gruppo Maori nei giorni del Festival;
 - l'Associazione ad usufruire in caso di pioggia della Sala studio grande o della Sala Botte (con capienza di max 50 posti a sedere) per lo spettacolo teatrale;
 - l'Associazione ad accedere ai servizi energetici e al loro utilizzo per le giornate del Festival;
 4. di accogliere la disponibilità offerta dall'Associazione Giochi Antichi APS:
 - di valorizzare durante il Festival Tocati il Palazzo Principe Eugenio e Corte Maddalene;
 - di una collaborazione tra l'area comunicazione AGA e l'agenzia che si occupa della comunicazione dell'ESU Verona;
 - di riservare gratuitamente un gommone per l'attività di "laboratorio del fiume" proposta da Canoa Club un massimo di n° 10 posti tra studenti e dipendenti ESU;
- a patto che l'Associazione Giochi Antichi APS:
- liberi, esoneri e sollevi ESU da qualsiasi responsabilità civile derivante da eventuali danni a cose, persone o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a beni immobili, mobili e a qualsivoglia terzo, nonché da ogni ulteriore responsabilità, derivante o riconducibile all'organizzazione degli eventi di cui al presente atto, ivi compresi la stipula di contratti di sponsorizzazione;
 - depositi al protocollo dell'ESU inderogabilmente prima della data dell'evento copia di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni materiali, di lesioni personali ai propri soci, a chiunque operi nell'organizzazione dell'evento e dai partecipanti al medesimo, nonché di eventuali danni alle strutture e a qualsiasi bene in uso;
 - garantisca il possesso e liberi ESU da ogni responsabilità relativamente ad eventuali permessi od autorizzazioni necessarie alla organizzazione dell'iniziativa in argomento nonché al rispetto della normativa in materia di sicurezza, in materia di somministrazione di alimenti e bevande e nel rispetto della normativa covid e dei protocolli ESU;
5. di accogliere, per l'organizzazione delle attività in premessa, la richiesta di contributo quantificando il contributo omnicomprensivo in euro 6.000,00;

6. di registrare l'impegno di spesa complessivo di € 6.000,00 sulla Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 – Capitolo/art. 1011/0 “Spese per attività ricreative” del bilancio di previsione 2025- 2027 - esercizio 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che l'imputazione dell'impegno di spesa verrà assunta ad intervenuta esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e smi in materia di armonizzazione contabile;
8. di dare atto che l'erogazione determinata dal presente provvedimento configura sotto il profilo giuridico e tributario quale contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardante i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come contributi o corrispettivi;
9. di dare atto che il contributo sarà integralmente liquidato, ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39, a fronte di idonea e analitica rendicontazione delle spese sostenute;
10. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2025;
11. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola, Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell'ESU di Verona;
12. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
13. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

LB/ms

IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 6.000,00 sul capitolo/art.
4-7-1-104-1011/0

del Conto / del Bilancio 2025/2027

al n. 455/2025 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 27/08/2025

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno

IL DIRETTORE